

11247 2008

SENTENZA N° 11247/2008
REPERTORIO N° 893412008

Aw. Nt. Cro
TRIBUNALE DI MILANO
IL CANCELLIERE
- 2 OTT. 2008
RICHIESTA N. *1 LIB*
COPIA CONFORME
CON SENZA URGENZA
APPLICARE MANO PER DIRITTI
Euro *173,10*



24 SET. 2008

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
VI SEZIONE CIVILE

13

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio
nelle persone dei sig.ri magistrati:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| dott. Angela Bernardini | Presidente |
| dott. Maria Grazia Dehò | Giudice |
| dott. Patrizio Gattari | Giudice est. |

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile iscritta al n. 16536/2006 R.G. Cont. promossa
da

TRIBUNALE DI MILANO
IL CANCELLIERE
- 6 OTT. 2008
Milano

M. [redacted] e F. [redacted] ELDA, elettivamente domiciliati in Milano, v.
M. Macchi n.72, presso e nello studio dell'avv. G. Colangelo e rappresentati e
difesi per delega in atti dall'avv. P. Basso del foro di Salerno

attori

contro

[redacted] S.P.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliato in Milano, [redacted], presso e nello studio dell'avv.
[redacted], che lo rappresenta e difende per delega in atti

convenuto

Oggetto: nullità-annullamento-risoluzione contratti intermediazione mobiliare-
restituzione somme-risarcimento danni

Sulle conclusioni precisate dalle parti costituite come da fogli allegati.

Aw. G. Colangelo
TRIBUNALE DI MILANO
IL CANCELLIERE
- 6 OTT. 2008
RICHIESTA N. *1 LIB*
COPIA CONFORME
CON SENZA URGENZA
APPLICARE MANO PER DIRITTI
Euro *173,10*

- OMISSIS -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 7/3/2006, M. [REDACTED] e F. [REDACTED] convenivano in giudizio la [REDACTED] s.p.a. nelle forme del c.d. rito societario ex D.L.vo n.5 del 2003 ed esponevano: che erano clienti della filiale di Bollate della banca convenuta sin dal 1978; che su consiglio dei dipendenti della banca avevano acquistato nel 1999 titoli di Stato emessi dalla Repubblica Argentina per nominali euro 40.469,56; che in particolare il 19/7/1999 avevano acquistato "DEM 20.000 in titoli "Argentina 7% 97 -04" per nominali euro 10.037,80 e in data 2/11/2000 "Euro 30.000 in titoli "Argentina -9,25% EUR 00/04 pari a nominali euro 30.431,76; che i titoli erano stati immessi nel conto deposito n. 07083/957491 con appoggio sul conto corrente n. 07083/10/00000368; che nel 2002 la Repubblica Argentina non era più stata in grado di far fronte alle obbligazioni contratte per il rimborso di capitale e interessi; che gli attori avevano inutilmente chiesto alla banca convenuta la restituzione delle suddette somme investite e il risarcimento dei danni di cui doveva essere ritenuta responsabile la banca; che i contratti conclusi per l'acquisto dei titoli Argentina suddetti erano da ritenersi nulli ex art. 1418 c.c. per violazione degli obblighi imposti all'intermediario convenuto dalla disciplina di settore e in specie dagli artt. 21 e 23 del T.U.F. (D.Lgs n.58 del 1998) e artt. 26, 27, 28, e 29 del Reg. Consob n.11522 del 1998; che qualora i contratti in questione non fossero stati nulli essi erano annullabili ex art. 1427 e ss c.c. per errore; che in subordine i contratti andavano risolti ex artt. 1453 e 1455 c.c. per gli inadempimenti posti in essere dalla banca convenuta con conseguente diritto degli attori ad ottenere la restituzione del capitale investito e il risarcimento dei danni.

S

12

Su tali premesse gli attori concludeva chiedendo di dichiarare nulli i contratti di acquisto di titoli Argentina descritti in citazione e di condannare la banca a restituire la somma complessiva investita maggiorata di rivalutazione e interessi, ovvero di annullare i medesimi contratti con conseguente condanna della banca alla restituzione del capitale investito oltre rivalutazione e interessi ovvero ancora di pronunciare la risoluzione per inadempimento dei medesimi contratti con condanna della banca in ogni caso anche a risarcire il danno.

Si costituiva ritualmente la banca convenuta la quale contestava le deduzioni avversarie sia sotto il profilo della pretesa invalidità dei contratti di acquisto dei titoli Argentina sia sotto il profilo dell'asserito inadempimento della banca che potesse giustificare la risoluzione dei contratti e il risarcimento del danno pure preteso dagli attori. Pertanto la banca convenuta chiedeva il rigetto delle domande avversarie.

All'esito dello scambio delle memorie ex artt. 6 e 7 D.L.vo 5/2003 gli attori notificavano rituale istanza di fissazione dell'udienza e il giudice relatore dell'epoca emetteva il decreto di fissazione dell'udienza collegiale ex art. 12 D.L.vo 5/2003

A seguito di rinvii chiesti dalle parti per verificare un'ipotesi conciliativa emersa nelle more del processo, all'esito dell'udienza collegiale del 30/4/2008 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è sufficientemente istruita e matura per la decisione sulla base dei documenti acquisiti al processo. Va pertanto revocato il decreto del giudice relatore dell'epoca nella parte in cui ammetteva la prova per testi sul capitolo 1

dedotto dalla difesa convenuta nella comparsa costitutiva vertente su una circostanza superflua ai fini del decidere.

Venendo alla domanda di nullità ex art. 1418 c.c. avanzata dagli attori in relazione ai due contratti di acquisto di titoli Argentina oggetto di causa, essa è infondata. Gli attori deducono a fondamento dell'invocata declaratoria di nullità dei due contratti conclusi in esecuzione del precedente "contratto quadro" la violazione da parte della banca di regole di comportamento imposte dalla disciplina di settore. Ebbene, come già più volte affermato la violazione di regole di comportamento non determina la nullità del contratto non espressamente prevista dalla legge. L'orientamento costante di questo tribunale risulta avallato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui "in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità; ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti fra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti,

5

può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso" (Cass. 19/12/2007 n. 26724).

Pertanto la domanda di nullità dei contratti di acquisto dei titoli Argentina avanzata dagli attori, al pari della conseguente domanda di ripetizione delle somme investite, va respinta.

Identica sorte merita la domanda di annullamento per errore dei medesimi contratti.

Gli attori non hanno neppure compiutamente dedotto – e tanto meno provato – l'esistenza dei presupposti che a norma degli artt. 1427 e ss c.c. potrebbero condurre all'annullamento dei contratti di investimento de quo.

Per quanto riguarda invece la domanda di risoluzione dei contratti per inadempimento della banca, essa risulta fondata unicamente per il contratto del 2/11/2000 relativo all'acquisto di obbligazioni Argentina 9,25% 2000/04 per nominali euro 30.000,00 al prezzo di 99/100 per complessivi euro 30.438,13 (vd doc. 16 e 18 del convenuto).

Dalla documentazione prodotta dalla banca risulta che tale acquisto è avvenuto in violazione del dovere dell'intermediario di astenersi dal compiere un

investimento inadeguato sotto il profilo oggettivo per gli attori (art. 29 Reg. Consob).

Non altrettanto può dirsi rispetto al primo contratto di acquisto di obbligazioni Argentina avvenuto il 19/7/1999 per un controvalore di euro 10.037,80. In occasione di tale acquisto la banca convenuta ha eseguito l'operazione di acquisto ritenuta non adeguata solo a seguito di espressa autorizzazione scritta dell'investitore. Risulta infatti dall'ordine di acquisto scritto che l'operazione veniva espressamente autorizzata dal cliente pur essendo ritenuta dall'intermediario "non adeguata" (vd doc. 8 del convenuto).


In occasione del secondo acquisto di titoli Argentina da parte degli attori (nel novembre 2000) la banca non ha ritenuto inadeguato l'investimento, tant'è che non ha richiesto l'espresso ordine scritto agli investitori di eseguire l'operazione nonostante l'inadeguatezza della stessa. Ritiene il Collegio che le obbligazioni Argentina all'epoca in cui i sigg.ri Mascolino e Filomena si sono determinati al secondo acquisto (novembre 2000) erano in linea con la loro propensione al rischio e quindi in sé potevano considerarsi strumento finanziario adeguato per tipologia e oggetto, considerando che il loro portafoglio titoli era composto, oltre che dalle obbligazioni argentina acquistate nel luglio del 1999, da fondi comuni di investimento con profilo azionario e da una componente di puro azionario; dunque gli attori erano investitori propensi ad investimenti anche speculativi, in linea, quindi, con la natura speculativa delle obbligazioni argentina.

L'investimento non era però affatto adeguato per dimensione: si considera infatti che nessun altro investimento presente nel portafoglio presentava una consistenza pari a quella dell'investimento in argentina. Già in occasione dell'acquisto del 1999 la banca aveva ritenuto inadeguato l'investimento in titoli

Argentina nonostante esso costituisse all'epoca una percentuale di poco superiore al 7% del portafoglio titoli degli attori. Analoga doverosa valutazione di inadeguatezza la banca non l'ha fatta in occasione del secondo acquisto di titoli Argentina (nel novembre 2000), nonostante a quel punto tali titoli venivano a costituire una percentuale di oltre il 24% del portafoglio degli attori.

La banca avrebbe dunque dovuto informare i clienti della inadeguatezza dell'investimento per dimensione, in considerazione della natura comunque speculativa delle obbligazioni argentina, avvertendoli che era opportuno ridurre l'investimento in questione per non esporli ad un unico rischio (paese Argentina) effettivamente già esistente all'epoca dell'acquisto.

La valutazione dell'adeguatezza dell'operazione e la relativa specifica informativa, con le modalità di cui all'art. 29 Reg. Consob 11522/98, è attività di assoluta importanza richiesta all'intermediario che presta per la clientela al dettaglio il servizio, anche di negoziazione, e l'informazione da rendere è di rango superiore rispetto a quella sulle caratteristiche dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari; l'omesso compimento dell'attività comporta la responsabilità dell'intermediario per i danni che l'investitore dovesse subire dall'investimento inadeguato posto in essere senza la specifico avvertimento e quindi, v'è da ritenere, senza la piena consapevolezza. Nel caso di specie pertanto va riconosciuta la gravità dell'inadempimento che giustifica l'accoglimento della domanda di risoluzione del negozio di investimento nel quale, essendosi svolto in contropartita diretta, la banca ha rivestito anche il ruolo di controparte venditrice, con conseguente obbligo di restituzione in capo alla banca del prezzo di acquisto di € 30.431,76 pagato dagli attori. Inoltre, la banca è tenuta restituire tale importo maggiorato degli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della



domanda (vd fra le altre Cass. 15/1/2007 n. 738). Non spetta agli attori la rivalutazione monetaria vertendosi in tema di debito di valuta.

Va esclusa la restituzione alla banca delle cedole incassate dagli attori per € 3.711,00 in applicazione della regola della ripetizione dell'indebitato secondo la quale chi è in buona fede trattiene i frutti della cosa indebitamente ricevuta.

Gli attori devono invece restituire alla banca convenuta i titoli EUR 30.000 Arg. 9,25% 00/2004 come meglio descritti nel fissato bollato del 2/11/2000 prodotto dalla banca convenuta come doc. 18. Si precisa che la domanda di restituzione dei titoli da parte della banca si ritiene implicitamente proposta con la richiesta della stessa, nell'ipotesi di condanna al risarcimento dei danni, di tener conto, nella quantificazione, del valore dei titoli.

Nessun danno risarcibile risulta provato dagli attori, per cui la relativa domanda non può che essere respinta.

L'accoglimento della domanda di risoluzione sotto il profilo della inadeguatezza assorbe ogni questione sugli altri profili di inadempimento dedotti dagli attori.

Infine, considerato l'accoglimento parziale delle domande avanzate dagli attori, il collegio ritiene di compensare per un mezzo le spese di lite fra le parti ponendo a carico della banca convenuta la restante parte di spese, liquidata come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 7/3/2006, da **M. [redacted]** e **F. [redacted]** nei confronti di **[redacted]** s.p.a., nel contraddittorio delle parti, contrariis relectis, così provvede:

- Respinge le domande di invalidità dei contratti avanzate dagli attori;

- Respinge la domanda di risoluzione del contratto di vendita di titoli Argentina concluso il 19/7/1999;
- Pronuncia la risoluzione per inadempimento della convenuta del contratto di vendita di titoli Argentina concluso dalle parti il 2/11/2000;
- Condanna la banca convenuta a restituire agli attori la somma complessiva di euro 30.431,76 maggiorata degli interessi al tasso legale dal 7/3/2006 al saldo;
- Respinge la domanda di risarcimento del danno avanzata dagli attori;
- Compensa per metà le spese di lite fra le parti e condanna la banca convenuta a rifondere agli attori la restante parte di spese di lite liquidata in complessivi euro 4.080,00, di cui euro 280,00 per esborsi, euro 1.400,00 per diritti, euro 2.400,00 per onorario, oltre al rimborso di spese generali, I.V.A. e C.P.A. sulle componenti imponibili come per legge.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 30/4/2008.

Il Presidente

Andrea Bedini

Il Giudice est.

Antonio Pelleri

